



Riunione del 30 ottobre 2020

Autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali: aggiornamenti

In data 30 ottobre 2020 si è tenuto un incontro tra la Regione e le Province, al quale hanno partecipato anche Associazioni di categoria e operatori del settore, nel corso del quale sono stati precisati alcuni importanti aspetti del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni periodiche.

Pertanto, il punto 1 del Verbale del 18 maggio 2020 è sostituito dal seguente:

1. Nelle domande di autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali i richiedenti, unitamente agli altri elementi previsti dalla disciplina nazionale vigente, debbono sempre indicare i percorsi interessati al transito (per le autorizzazioni singole o multiple) e il percorso o gli elenchi di strade interessate al transito (per le autorizzazioni periodiche) e i relativi provvedimenti autorizzativi, di norma, non possono essere rilasciati per il transito su tutta la rete viaria di un'area geografica o dell'intera regione.

Nell'ambito delle **autorizzazioni periodiche** (valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio), **per i soli casi in cui le domande sono relative a veicoli o complessi di veicoli omologati e immatricolati entro i limiti di cui all'articolo 62 (limiti di massa) del Codice della strada e che quindi sono qualificabili eccezionali solo per il superamento dei limiti di sagoma di cui all'articolo 61 del Codice (art. 13, comma 2, lett. A, del DPR 495/1992)**, le autorizzazioni possono essere rilasciate per il transito sulla rete viaria regionale, provinciale e comunale delle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.

Per la rete viaria della provincia di Benevento, in considerazione della specificità del territorio e di ragioni tecnico-organizzative dell'Ufficio competente, i citati provvedimenti autorizzativi saranno in ogni caso rilasciati, secondo le modalità ordinariamente previste, nei termini di legge.

Le predette autorizzazioni verranno comunque rilasciate a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni vigenti sulla transitabilità delle strade nonché le ulteriori seguenti prescrizioni minime:

- il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo per la parte posteriore e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale viene effettuato il trasporto;
- l'autorizzazione è concedibile senza indicazione della natura del materiale trasportato (cemento, legno, ecc.) né della tipologia (macchina operatrice, ecc.) bensì con l'indicazione che si tratta di una o più cose indivisibili, eccedenti i soli limiti dell'art. 61 del d. lgs. 285/1992, nel rispetto delle condizioni previste al comma 9, art. 13 del DPR 495/1992 (nel trasporto di più cose indivisibili, l'eccedenza rispetto ai limiti di sagoma di cui all'art. 61 Cod. str. non può derivare dal loro affiancamento, sovrapposizione o accodamento);

- ferma restando la concreta percorribilità delle singole strade attraversate, le caratteristiche dimensionali massime del veicolo o del complesso di veicoli a carico non può superare le seguenti dimensioni:
 - altezza 4,30 m; larghezza 3,00 m; lunghezza 20,00 m;
 - altezza 4,30 m; larghezza 2,50 m; lunghezza 25,00 m;
- su tutto il percorso deve essere sempre garantito un franco minimo rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, di almeno 0,20 m;
- **per le autorizzazioni periodiche relative a trasporti eccezionali solo per superamento dei limiti di sagoma di cui all'articolo 61 Cod. str.**, stante la non preventiva conoscibilità, da parte dell'Amministrazione concedente, della larghezza di tutte le strade per le quali è autorizzato il transito, **in aggiunta agli obblighi già previsti dalla normativa vigente, è prescritta in ogni caso l'utilizzazione della scorta tecnica, esclusivamente avvalendosi del personale abilitato di cui all' articolo 12, comma 3-bis , del codice della strada;**
- quando un transito deve attraversare uno o più centri abitati (strade urbane), ferma restando la prescrizione della scorta tecnica con personale abilitato, l'operatore autorizzato in ogni caso deve darne comunicazione alla Polizia Municipale dei Comuni interessati almeno 24 ore prima del transito, inviando la dichiarazione di cui al capoverso seguente. Ciascuna Amministrazione comunale interessata può indicare l'obbligo di un determinato percorso alternativo a quello comunicato ovvero la fascia oraria entro cui deve effettuarsi;
- è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate al transito;
- durante il transito vanno puntualmente rispettati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

Nelle more della predisposizione del catasto stradale, agli operatori in possesso delle autorizzazioni periodiche rientranti nella tipologia sopra indicata è fatto altresì obbligo, almeno 24 ore prima di ciascun viaggio rientrante nel periodo coperto dalla predetta autorizzazione, di produrre altresì, con p.e.c. da inviare alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione nonché alla Polizia Municipale dei Comuni oggetto di attraversamento, una **dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato con la quale, nel comunicare il percorso previsto, se ne attesti l'agibilità (art. 19, comma 1, DPR 495/1992) e si dichiari:**

- la descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono (art. 14, c. 7, lett. A) DPR. n. 495/92);
- la percorribilità di tutto l'itinerario previsto, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva (art. 14, c. 8, DPR. n. 495/92);
- l'inesistenza, sul percorso previsto, di linee aeree che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso (art. 14, c. 6, DPR. n. 495/92).